

D. D.G. n.38

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto interministeriale n. 1444/1968;

VISTO l'art. 9 della legge n. 40 del 21 Aprile 1995;

VISTO il D.lgs. n.152/06 e ss.mm. ed ii;

VISTA la L.R. n.6/09 art.59;

VISTA la Delibera di Giunta n.200 del 10/06/09;

VISTA la nota prot. n.6630/1531-T del 04/11/2010 , registrata al protocollo di questo Assessorato al n..70208 del 12/11/2010, con la quale il Comune di Ali Terme ha trasmesso per i provvedimenti di competenza, la delibera consiliare n.16 del 12/05/2010, esecutiva, con la quale è stata adottata la modifica al vigente Regolamento Edilizio riguardante l'integrazione dell'art.25;

VISTA la deliberazione consiliare n.16 del 12/05/2010, con la quale il Consiglio Comunale di Ali Terme ha approvato la variante al vigente R.E., relativa all'integrazione dell'art.25;

VISTO il parere n.3 del 25/01/2011, reso ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n.40 del 21 aprile 1995, dall'U.O.3.1/D.R.U., del Servizio 3 che di seguito parzialmente si trascrive:

<<... omissis....

RILEVATO che:

IL Comune di Ali Terme risulta dotato di un P.R.G., divenuto efficace per decorrenza dei termini.

Con atto Consiliare n.16 del 12/05/2010, il Comune ha deliberato di integrare l'art.25 del Regolamento Edilizio che riguarda: “Sporgenze-Aggetti-Balconi_Pensiline-Tettoie”, considerato che , così come è contenuto nella allegata proposta di delibera prot. n. 603-T del 05/05/2010, lo stesso articolo che tratta anche di tettoie risulta lacunoso, per “regolamentare con precise norme l'attività edilizia inerente alla realizzazione delle tettoie di pertinenza degli edifici esistenti, al fine di migliorarne il confort abitativo, proteggere dagli agenti atmosferici e contribuire al risparmio energetico delle unità immobiliari la realizzazione delle tettoie”. Detta modifica consiste con l'aggiunta del seguente comma:

“Le tettoie con le caratteristiche sotto elencate si considerano opere pertinenziali ai sensi dell'art. 20 lett.a) delle N.T.A.:

- **devono essere di pertinenza e al servizio di unità immobiliari già esistenti aventi destinazione compatibile con le zone omogenee di ricadenza;**
- **devono avere superficie coperta non superiore a mq.50,00 ed essere aperte almeno da due lati;**

- *devono avere altezza all' intradosso non superiore a mt.2,50 alla gronda e mt.3,50 al colmo e comunque, altezza massima non superiore a quella del piano di riferimento del fabbricato;*
- *devono avere struttura portante in legno o metallo rivestito in legno e copertura con tegole avente pendenza massima del 30%;*
- *devono essere arretrate di almeno mt 1,00 dal fronte del fabbricato se prospicienti su spazi pubblici.”*

CONSIDERATO che:

-L'atto deliberativo è stato oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni e/o ricorsi, secondo quanto attestato sullo stesso dal Segretario Comunale;

-l'art.25 del R.E. così come modificato è conforme alla normativa vigente;

-La variante è finalizzata a migliorare e regolamentare la realizzazione delle tettoie e non incide sui criteri informativi dello strumento urbanistico vigente;

Per tutto quanto sopra precede questa U.O.3.1/Me del Servizio3

è del parere

che la modifica all'art.25 del vigente Regolamento Edilizio oggetto della variante adottata dal Consiglio Comunale con l'atto deliberativo n.16 del 12/05/2010, ai sensi dell'art. 5 della l.r. n.71/78, sia meritevole di approvazione.>>

RITENUTO di condividere il parere dell'Unità Operativa 3.1/Me n.3 del 25/01/2011

DECRETA

ART.1) Ai sensi e per gli effetti dell'art.5 della L.r. n.71 del 27 Dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità a quanto espresso nel parere n. 3 del 25/01/2011, reso dall' Unità Operativa 3.1/Me , del Servizio 3, è approvata la variante al Regolamento Edilizio vigente, relativa alla modifica dell'art.25, adottata dal Comune di Ali Terme con Deliberazione Consiliare n.16 del 12/05/2010.

ART.2) Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

1. Deliberazione consiliare n.16 del 12/05/2010;
2. Certificazione del Segretario Comunale del 04/11/2010.

ART.3) Il Comune di Ali Terme resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti sarà pubblicato, ai sensi dell'art.10 della L.n.1150/42, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo li, 08/02/2011

IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM
(Dott. Sergio Gelardi)
f.to